COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

Numero 32 Del 30-07-21

Oggetto:	**APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DOTT. STANGONI SANTE	**P**	**VENTURA VALENTINA**	**P**
CAPRIOTTI LUIGI	**P**	**TROLI STEFANO**	**P**
CORTELLESI ALESSANDRO	**P**	**CECCHINI GIUSEPPE GAETANO**	**A**
FANTUZI FABRIZIO	**P**	**MARINI MAURILIO**	**A**
IONNI ELISA	**P**	**DI MARZI GIOVANNI**	**A**
FELICIANI MAURIZIO	**A**	**GIORGI AMBRA**	**A**
ALLEVI NEVER	**A**		

risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.

Assume la presidenza il Signor DOTT. STANGONI SANTE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA STELLA MARIA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e passa la Parola al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria affinché illustri la proposta.

Al termine dell'illustrazione, constatato che non vi sono interventi o richieste di chiarimenti pone ai voti la proposta di seguito riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);

- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";*

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria*" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle due annualità precedenti;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che *l'"Ente territorialmente competente"* è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";*

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ai sensi della Legge Regionale N. 24/2019 è denominato Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A) dell'ambito territoriale ottimale (A.T.O.) n. 5 della Provincia di Ascoli Piceno, Ente che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 per le funzioni al momento effettivamente esercitate;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…";*

Richiamato l'art. 30 comma 5 del DL 41/2021 in base al quale: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima*

variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022."

Visto l'art 2 – comma 4 – del DL 99 del 30/09/2021 che prevede quanto segue: *"4. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione."*;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l 'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".*

Tenuto conto che il Comune si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Giunta Comunale n. 51/20 e di Consiglio Comunale n° 13/20, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;

Dato atto che per effetto delle disposizioni sopra richiamate con la stessa deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2020 con la quale si approvava il PEF 2020 si decideva: *" omissis …. 4. di provvedere al conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per l'anno 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 secondo le modalità indicate in narrativa per un importo complessivo pari ad* ***€ 15.098****, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, differenziale ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021 …. omissis"*;

Ravvisata la possibilità normativa in base alla quale l'onere del conguaglio di **€ 15.098** può essere imputato alle risorse ricevute a titolo di Fondone COVID per la tassa rifiuti nell'anno 2020 e quindi non richiedendo ai contribuenti il relativo importo;

Richiamato l'art. 45 del DL 50/2017 in base al quale all'art. 48 – comma 16 del DL 189/2016 è aggiunto il seguente periodo: *"Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668."*;

Dato atto che, per quanto sopra esposto, lo Stato provvederà a ristorare i minori incassi TARI per immobili esenti causa sisma e che quindi viene sempre garantita la copertura del costo del servizio;

Ricordato che la tariffazione applicata per le utenze attive non è gravata dalla riduzione delle utenze esenti per sisma in quanto quest'ultime sono state considerate alla stregua delle agevolazioni in ipotesi prevedibili ma non a carico del bilancio dell'Ente bensì con onere diretto dello Stato ex DL 50/2017;

Rilevato che l'ente di governo dell'ambito (ATA -ATO 5 AP), ha trasmesso a questo Comune la validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune per l'anno 2021 (PEF 2021);

Esaminato il piano finanziario il PEF 2021 validato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATA -ATO 5 AP), allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020 e ss.mm.ii., sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo dettagliato negli allegati suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Ritenuto per quanto sopra, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 18/2020, di approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATA – ATO 5 di AP, ed i relativi allegati, riportati in allegato alla presente deliberazione i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Dato atto che si rende conseguente possibile l'approvazione, per l'anno 2021 e con decorrenza dal 01/01/2021, delle tariffe TARI procedendo alla richiesta tariffaria degli oneri specificati nel PEF 2021 ATA al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020, il tutto come da dettagli specificati negli allegati;

Richiamato inoltre il Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___, in particolare l'art. 24 comma 4 il quale prevede: "*Per quanto attiene alle riduzioni per le chiusure legate ad eventi di carattere generale, emergenziale e straordinario, il Consiglio Comunale, mediante la delibera di determinazione delle tariffe può decidere, per le imprese che nel periodo di emergenza siano rimaste chiuse per effetto di quanto specificatamente disposto da provvedimenti statali/regionali/comunali, una riduzione che tenga conto del periodo di chiusura nonché dell'eventuale uso promiscuo ovvero di altre elementi, non connessi alle chiusure obbligatorie ed alle restrizioni nell'esercizio delle attività, ma più generalmente collegati all'emergenza anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Nella fase successiva alla riapertura, e tenendo conto dell'eventuale ulteriore*

grado di difficoltà riscontrato, sarà valutata la possibilità di applicare, a determinate categorie di imprese locali, anche altre forme di agevolazione/riduzione per i mesi successivi";

Ravvisata pertanto la necessità di prevedere, a norma dell'art. 24 – comma 4° - del Regolamento Comunale TARI, ed in conseguenza della situazione emergenziale COVID 19, una riduzione pari al 50% della tariffa totale TARI per le categorie di utenze non domestiche la cui attività è stata oggetto di chiusura o sospensione per effetto dei provvedimenti delle competenti autorità statali, regionali o locali (con norme di legge, ordinanze o DPCM), specificando inoltre il necessario rispetto delle seguenti condizioni:

1. in caso di uso promiscuo dei locali la riduzione sarà applicata unicamente per la parte dell'attività non utilizzabile;
2. la riduzione deve essere richiesta dall'interessato attestando il possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dal Servizio Tributi
3. la richiesta dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro il 30/09/2021 esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: comune.acquasantaterme@anutel.it;

Dato atto che le risorse destinabili alle agevolazioni di cui sopra ammontano a complessivi € 25.853,89, determinati sommando il residuo fondone Covid per TARI 2020 pari ad € 10.000,89 (al netto di quanto previsto per agevolazioni TARI 2020 e conguaglio TARI 2019/2020 non richiesto ai contribuenti di cui in precedenza) e quanto decretato dal Ministero relativamente all'anno 2021 per € 15.853,00, e che in caso di incapienza si provvederà al relativo riproporzionamento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabili previsti dall'art. 49 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

A seguito di votazione resa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 7
Astenuti n. 0
Favorevoli n. 7
Contrari n. 0

DELIBERA

1. di dare atto che la narrativa in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di prendere atto della favorevole validazione dell'ATA ATO 5 di AP e conseguentemente di approvare il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR delibera ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii., PEF 2021 allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità dei gestori predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

4. di dare atto che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla copertura del conguaglio di € 15.098, derivante dal "*differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per l'anno 2020 e quelli determinati per l'anno 2019"* di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2020, con le risorse attribuite nel 2020 a titolo specifico di TARI nel "Fondone" 2020, non caricandole pertanto a tariffazione per i contribuenti delegando gli uffici competenti a porre in essere i conseguenti provvedimenti amministrativi e contabili;

5. di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2021 e con decorrenza 01/01/2021, procedendo alla richiesta tariffaria degli oneri specificati nel PEF 2021 dell'ATA ATO 5 di AP al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n.

2/DRIF/2020, il tutto come da dettagli specificati negli allegati alla presente deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI;

6. di prevedere a norma dell'art. 24 – comma 4° - del Regolamento Comunale TARI, ed in conseguenza della situazione emergenziale COVID 19, una riduzione pari al 50% della tariffa totale TARI per le categorie di utenze non domestiche la cui attività è stata oggetto di chiusura o sospensione per effetto dei provvedimenti delle competenti autorità statali, regionali o locali (con norme di legge, ordinanze o DPCM), specificando inoltre il necessario rispetto delle seguenti condizioni:
   - in caso di uso promiscuo dei locali la riduzione sarà applicata unicamente per la parte dell'attività non utilizzabile;
   - la riduzione deve essere richiesta dall'interessato attestando il possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dal Servizio Tributi
   - la richiesta dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro il 30/09/2021 esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: comune.acquasantaterme@anutel.it;

7. di dare atto che le risorse destinate alle agevolazioni di cui sopra ammontano a complessivi € 25.853,89, determinati sommando il residuo fondone Covid per TARI 2020 pari ad €10.000,89 (al netto di quanto previsto per agevolazioni TARI 2020 e conguaglio TARI 2019/2020 non richiesto ai contribuenti di cui in precedenza) e quanto decretato dal Ministero relativamente all'anno 2021 per € 15.853,00, e che in caso di incapienza si provvederà al relativo riproporzionamento;

8. di dare atto che la tariffazione applicata per le utenze attive non è gravata dalla riduzione della base imponibile connessa alle utenze esenti per sisma in quanto quest'ultime sono state considerate alla stregua delle agevolazioni in ipotesi prevedibili ma non a carico del bilancio dell'Ente bensì con onere diretto dello Stato ex DL 50/2017;

9. di dare atto che le tariffe determinate con il presente atto garantiscono per l'anno 2021 la copertura del 100% dei costi risultanti dal piano finanziario di cui sopra;

10. di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa nei modi di legge e con il seguente risultato:

DELIBERA

Presenti n. 7
Astenuti n. 0
Favorevoli n. 7
Contrari n. 0

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Sulla Proposta n.34 del 23-07-21 relativa alla presente Delibera di Consiglio comunale n.32 del 30-07-21 si esprimono i seguenti pareri:

Visto si esprime parere Favorevole per la regolarità tecnica, contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, 1 comma del Dlgs. 267/00 e s.m.i..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Pietro FISCALETTI

IL PRESIDENTE
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione viene pubblicata oggi 19-08-2021 all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n°267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 19-08-2021 al 03-09-2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA